

L'Italia cooperativa

AO/1688 S.A.P.
ALLODI DR. ENRICO
VIA FARNESE, 17
FARMA

Anno III - Numero 11-12

Roma 11-18 Marzo 1948

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE, PUBBLICITÀ Roma, Via A. Depretis, 45-A - Telef. 481.593-40.702

Gli articoli rispecchiano esclusivamente il pensiero degli autori e pertanto ad essi va la responsabilità del loro scritto. I manoscritti, le fotografie, i disegni, anche se non pubblicati non si restituiscono. È vietata la riproduzione e traduzione anche parziale di articoli, senza citarne la fonte.

Esce il Giovedì

Abbonamenti

Sostenitore annuo lire 2.000 - Ordinario: 900 annuo; lire 300 semestrale; lire 300 trimestrale - Un numero separato lire 20; arretrato lire 40 - Abbonamento per l'Estero: lire 1.500 - Conto corrente postale n. 1/11920
Per ogni ann. di altezza/larghezza di colonna, lire 100 - Anni di convocazione e Bilanci degli organismi cooperativi, lire 600 per le prime 25 righe, lire 30 per ogni riga in più. - Conto corrente postale n. 111920

Spediz. in abb. post. (Gruppo II)

Pubblicità

Disarmonie esistenti tra il regime giuridico e quello tributario delle imprese cooperative

L'imposta di negoziazione e l'imposta di R. M.

L'agevolazione prevista dall'art. 2 della Tabella All. B al D. L. 5 settembre 1947, n. 1173 - imposte di negoziazione applicata sul valore nominale delle azioni che dai registri sociali risultino effettivamente trasmesse nell'anno precedente - è subordinata al contemporaneo concorso delle due seguenti condizioni:

a) che le azioni non abbiano individualmente un valore nominale superiore a L. 1000;

b) che il capitale sociale non sia superiore ai limiti di L. 300.000 per le cooperative in generale e di lire 2.000.000 per quelle per case popolari ed economiche.

La legge 1877, n. 4021, per la quale le colonie e le adittanze agrarie sono sempre tassate come un solo ed unico ente. Questa disposizione è stata interpretata nel senso che si consideri all'istituzione agraria qualunque unità collettiva di lavoro comune per la coltivazione di fondi rustici e la comunità degli obblighi di tutti gli affittuari verso i proprietari dei fondi stessi. E tra le adittanze agrarie collettive sono state comprese le società cooperative di lavoro agricolo anche a conduzione divisa, col risultato che esse sono tassate come un unico ente per i redditi realizzati dai singoli soci conduttori individuali e per proprio conto ed a proprio rischio delle quote dei fondi presi in locazione dalla cooperativa e cedute per la conduzione ai soci stessi.

Le conseguenze della applicazione di questa norma alle cooperative agricole sono gravi ed assurde: anche se gli affittuari dei singoli conduttori siano esenti da imposta perché non raggiungono i limiti della tassabilità, sono tassati a nome della cooperativa in quanto questa si considera fiscalmente titolare di tutti i benefici realizzati dai soci.

Ma vi è di più: la cooperativa, che dovrebbe essere tassata in base al bilancio, non ha propri utili oppure ne ha in misura modestissima, e tuttavia deve rispondere del presente reddito dei singoli conduttori, reddito che viene accertato non già in base al bilancio della cooperativa, ma col sistema induttivo che non offre la possibilità di una difesa efficace.

Proprio in conseguenza di una rigida applicazione della suddetta disposizione si sono dovute liquidare le cooperative di lavoro agricolo che avevano affidato ai soci la possibilità di ottenere a condizioni vantaggiose la conduzione per proprio conto di lotti di estesi fondi rustici presi in affitto dalle medesime.

La gravità della suddetta disposizione si è quanto mai accentuata ora che la cooperazione agricola coltivatrice è mobilitata per affrontare la risoluzione del problema dello spezzettamento del latifondo. È prevedibile che gli uffici tributari applicano con un rigore sempre maggiore la suddetta disposizione della legge, essi potranno attenuare ma non eliminare gli inconvenienti che essa ha causato e causerà certamente ancora in futuro. Si impone quindi una immediata modificazione o meglio ancora una definitiva soppressione della norma, oppure la inapplicabilità di questa alle cooperative legalmente costituite.

2) Le cooperative di lavoro in genere in tanto sono escluse dal pagamento dell'imposta di negoziazione in quanto assicurano

ne la rinuncia da parte dei soci di una parte dei salari o per esecuzioni più esatte dei maggiori salari che essi potrebbero percepire rispetto a quelli correnti, nel corso dell'esercizio sociale, per dare modo alla propria cooperativa di disporre delle somme necessarie allo svolgimento della sua attività, ma risponde anche a tali principi l'assicurazione da parte della cooperativa ai soci di salari superiori a quelli correnti.

3) Quanto abbiamo detto per le cooperative di lavoro, vale anche per le cooperative agricole di produzione: non devono considerarsi utili distribuiti in sede di bilancio e quindi tassabili, le somme che le cooperative pagano ai conferitori soci al termine dell'esercizio sociale in proporzione dei generi conferiti.

E vale anche per i casi di tutti i sistemi o rimborsi effettuati dalle cooperative di consumo, intendendo per tali tutte quelle che forniscono ai soci beni e merci in generale, per i quali all'atto della distribuzione richiedono prezzi superiori a quelli che in definitiva risulteranno aggiungendo al costo le spese di distribuzione e tutte quelle che comunque afferiscono al funzionamento della impresa.

4) La Finanza considera dritto erogato dalla cooperativa assoggettabile all'imposta mobiliare le somme destinate a fini mutualistici e di assistenza, non tenendo conto che una cooperativa che non destina o non fosse in grado di destinare parte dei residui attivi conse-

gnuti nella espiazione della sua attività, verrebbe meno alla sua funzione e non potrebbe neppure dirsi cooperativa.

Non dovrebbero, perciò, essere considerati redditi tassabili:

— le somme erogate dalla cooperativa per assistenza anche indiretta dei soci, così come non lo sono le somme versate per le assicurazioni sociali, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per la costituzione di fondi speciali di assistenza a favore dei dipendenti, ecc.

I contributi volontari corrisposti dalle cooperative alle associazioni di assistenza e di tutela, e le quote destinate dalle cooperative rette coi principi e le discipline della mutualità al fondo di riserva legale, poiché questa allo scioglimento della società deve obbligatoriamente essere impiegata a scopi di pubblica utilità.

Dalla rapida rassegna di alcune norme tributarie riguardanti le società cooperative appaiono chiare:

— la disarmonia esistente tra norme tributarie e norme che attingono all'ordinamento giuridico delle società cooperative e degli enti mutualistici in generale;

— la frammentarietà con cui è regolato il trattamento tributario degli enti cooperativi in generale;

— la urgente necessità che venga riveduta tutta la legislazione tributaria che concede particolari benefici o privilegi alla cooperazione;

— la utilità che tutte le

Nozione dell'impresa cooperativa

Il recente provvedimento legislativo 14 dicembre 1947 n. 1577, ha istituito, come è noto, la revisione obbligatoria biennale delle imprese cooperative e ha appurato notevoli innovazioni alla formazione del capitale sociale nonché alla qualità ed al numero dei soci di ciascuna categoria di cooperativa.

A ciò riferendoci, riteniamo utile spendere qualche parola sulla nozione dell'impresa cooperativa.

Il codice di commercio abrogato non faceva al riguardo alcuna precisazione, ma si limitava a fissare come norma interrogabili alcuni fondamentali principi sanciti da quasi tutte le legislazioni ed applicati anche dalla nostra prassi cooperativa prima ancora della introduzione nella no-

stra legislazione delle disposizioni relative all'ordinamento delle società cooperative. E queste disposizioni erano assunte ad altrettanti principi giuridici dell'impresa cooperativa, mantenuti nel nuovo codice pressoché inalterati.

L'azione dell'impresa cooperativa si ripercuote nell'ambiente in cui opera

Ma il nuovo codice, adottando la teoria di una irrisolvibile corrente dottrinale, ha posto a fondamento dell'impresa cooperativa lo scopo mutualistico, senza però, dare di questo la nozione. L'omissione non è stata involontaria. Il concetto di mutualità è insito in quello di cooperazione ed è letto oculi percettibile; ma come molti fenomeni che quotidianamente cadono sotto i nostri sensi e tuttavia non sono facilmente definibili, così è del concetto di mutualità. Perché questa sussista è indispensabile che i soci partecipino all'attività sociale e compiano uno sforzo comune per soddisfare bisogni che essi, quali produttori o consumatori di beni o di servizi o quali lavoratori che attendi nel "suo" lavoro, hanno in comune.

che: come i produttori che mettono insieme i propri prodotti per lavorarli, trasformarli e venderli in comune, sono virtualmente essi stessi che compiono tali operazioni per il tramite della propria organizzazione; come i consumatori di beni e di servizi si preoccupano gli uni e gli altri attraverso la propria cooperativa, così i lavoratori elevano la propria posizione di salariati o di dipendenti, assicurando a lavoratori autonomi, quasi a dipendenti imprenditori.

Il risultato sociale è evidente, risultato che va oltre la cerchia dei soci perché l'azione cooperativa ha una immediata ripercussione nell'ambiente in cui opera; costringendo le ordinarie imprese di speculazione a regolare il loro passo su quello dell'impresa cooperativa.

norme suddette, come quelle relative al regime giuridico, vengono coordinate e raccolte in testo unico. E per la elaborazione e compilazione di questo gli organi governativi competenti potrebbero fare tesoro dei suggerimenti che sono certamente in grado di fare le associazioni di assistenza, di controllo e di tutela della cooperazione.

A. D'Angelo

Il precedente articolo di A. D'Angelo è stato pubblicato nel n. 9 del 26 febbraio 1948.

Distribuzione delle lane Unrra Venti giorni di proroga per il pagamento della merce consegnata

Tempo addietro, il direttore dell'Unrra Tessile dottor Pizzorno nel corso di una intervista concessa a proposito della distribuzione delle lane ebbe ad affermare che merito del suo ufficio era quello di aver ideato e organizzato una operazione facile, alla portata della Cooperazione, malgrado la mole dei finanziamenti occorrenti.

Procedura e condizioni nei rilievi della C. C. I.

Non fu di questo parere la Confederazione Cooperativa Italiana, la quale non mancò di far presente come l'aver voluto stabilire anche per le Cooperative un versamento a titolo di garanzia, di lire 40 per ogni prepagato, e il pagamento anticipato della merce prima della consegna, ovvero il versamento all'atto del contratto di lire 200 per ogni prepagato o il pagamento della merce entro 24 ore dalla consegna, non costituiva nessuna condizione di favore per le Cooperative stesse, in quanto analogo era il trattamento usato nei confronti degli altri destinatari privati.

La Confederazione Cooperativa Italiana, pur riconoscendo che l'aver eliminato l'intermediazione di tali magazzini grossisti, costituiva un indubbio elemento delle operazioni di distribuzione, non poteva non fare rilevare come l'aver posto sullo stesso piano Cooperative e destinatari privati, significava dimenticare che le Cooperative riversano, in definitiva, sui soci gli utili delle loro operazioni commerciali, determinando indirettamente una automatica riduzione dei prezzi.

Un problema fondamentale da risolvere: il finanziamento dell'operazione

Particolare rilievo veniva infine dato al fatto che le Cooperative, dovendosi attenere alla procedura e al-

le condizioni offerte ai dettaglianti privati, si sarebbero venute a trovare in molti casi nella impossibilità di poter essere incaricate della distribuzione per la difficoltà di risolvere il non lieve problema finanziario dell'operazione, in quanto le condizioni loro offerte le avrebbero poste nella necessità di ricorrere al credito di banche o di privati, comportanti tassi elevati e non sempre da essere sostenibili.

L'intervento risolutivo del Ministro Cavelli

Di fronte a un problema finanziario di tale importanza, il quale, come è facile arguire, avrebbe impegnato l'intera economia di moltissime Società Cooperative partecipanti alle operazioni di distribuzione delle lane, la Confederazione ritenne opportuno interessare del complesso problema, sia il Ministro Cavelli nella sua qualità di Presidente, quanto il Direttore dell'Unrra Tessile dott. Pizzorno.

lo Stato, avrebbero potuto provvedere a regolare il finanziamento dell'operazione su base nazionale, evitando così gli innumerevoli inconvenienti verificatisi nel corso della distribuzione delle cotone.

L'Unrra Tessile, pur ravvisando gli aspetti utili del sistema proposto, non ritenne di poterlo accettare e pertanto dichiarava che, per evitare che le Cooperative fossero costrette a ricercare presso banche o privati una fidejussione per importi molto maggiori, era disposta a riconoscere una fidejussione confederale, purché la Società Cooperativa avessero versato, a garanzia dell'operazione, una quota di lire 20 per ogni beneficiario anziché di lire 200.

La concessione di una prima proroga

Una tale soluzione, pur rendendo più favorevoli le condizioni praticate dalle Cooperative, faceva rimanere sempre insoluto e gravoso il problema del finanziamento, in quanto, il do- ver pagare la merce all'atto della consegna, costituiva sempre una preoccupazione non lieve.

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

la Confederazione ritenne opportuno interessare del complesso problema, sia il Ministro Cavelli nella sua qualità di Presidente, quanto il Direttore dell'Unrra Tessile dott. Pizzorno.

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

la Confederazione ritenne opportuno interessare del complesso problema, sia il Ministro Cavelli nella sua qualità di Presidente, quanto il Direttore dell'Unrra Tessile dott. Pizzorno.

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

la Confederazione ritenne opportuno interessare del complesso problema, sia il Ministro Cavelli nella sua qualità di Presidente, quanto il Direttore dell'Unrra Tessile dott. Pizzorno.

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

la Confederazione ritenne opportuno interessare del complesso problema, sia il Ministro Cavelli nella sua qualità di Presidente, quanto il Direttore dell'Unrra Tessile dott. Pizzorno.

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

1) Dovrebbe essere eliminata la disposizione contenuta nell'art. 9 ultimo comma del T. U. 24 ago-

2) Le cooperative di lavoro in genere in tanto sono escluse dal pagamento dell'imposta di negoziazione in quanto assicurano

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

Intervenuta nuovamente presso il Ministro Cavelli, alla Confederazione fu proposta la necessaria garanzia per

torna opportuno rilevare che l'ultima delle tre condizioni imposte dalle leggi tributarie ha un effetto negativo rispetto all'azione che la cooperazione è chiamata a svolgere sul terreno soprattutto sociale, e richiederà perciò una diversa revisione. Il patrimonio sociale accresce oltre che per effetto del risparmio delle imposte e tasse non pagate, anche e soprattutto perché si esce nel corso della esistenza della società rurale da una parte dei benefici che essi possono conseguire con le operazioni che compiono con la propria cooperativa, e ciò per rafforzare la potenzialità e l'altrezza tecnica di essa. Ora, non è logico né equo che allo scioglimento della società i soci debbano rinunciare definitivamente a benefici ai quali avevano diritto.

Del resto è assai difficile che una cooperativa che si trovi in floride condizioni patrimoniali si metta in liquidazione, mentre d'altra

parte si trova il modo di evitare l'osservanza di dette condizioni: infatti, superato il limite del capitale, trascorso il decennio dalla costituzione, prima che si verifici lo scioglimento della società, i soci possono modificare l'atto costitutivo, eliminando la clausola che fa obbligo di devolvere il patrimonio sociale o una parte di esso a fini di pubblica utilità.

La cooperazione è ancora circondata da diffidenze e sospetti, che in verità solo in passato potevano essere giustificati, rendendo il rigore della finanza pienamente fondato. Ma poiché col recente provvedimento legislativo è stato notevolmente modificato il regime giuridico delle imprese cooperative, è stata istituita la revisione obbligatoria e sono accresciuti i controlli, tutta la legislazione giuridica e tributaria richiede una profonda revisione, che i cooperatori confidano non sia rimandata alle solite scadenze.

Il cooperativismo nel mondo

La Cooperazione edilizia svizzera

La presenza di alloggi è sentita nella Svizzera non meno che in altri paesi. Nella Svizzera, viene notato, che essa ha dato sviluppo ad un importante accrescimento del numero delle cooperative edilizie per la costruzione di case.

Già si constatò dopo la prima guerra mondiale che le persone che abitano in città sono più attive nell'attività cooperativa. Lo stesso fenomeno si manifesta oggi. Per quanto riguarda la Svizzera, anzi, non risulta che esse, come l'attuale dipendenza che in quel paese. I fatti fecero una comparazione tra gli anni 1914-15 e 1934-35 e si risulta che mentre nel primo periodo esse erano complessivamente la costituzione di 166 cooperative, nel secondo caso si registrarono 609 cooperative per la costruzione di case di abitazione.

Tale recente sviluppo è stato molto facilitato dalla Banca cooperativa che ha fino ad oggi finanziato e concesso un valore di circa 5000 appartamenti. E' stato anche incrementato dalla sovvenzione che il Governo Confederale concede alle cooperative edilizie. Le costruzioni di case. Secondo una statistica compilata recentemente con i dati dell'anno 1946, alla fine del 1946, in Svizzera 82 cooperative per la costruzione di case cooperative, per un valore di circa 2.000 appartamenti. E' stato anche incrementato dalla sovvenzione che il Governo Confederale concede alle cooperative edilizie. Le costruzioni di case. Secondo una statistica compilata recentemente con i dati dell'anno 1946, alla fine del 1946, in Svizzera 82 cooperative per la costruzione di case cooperative, per un valore di circa 2.000 appartamenti.

Una fabbrica cooperativa di vetri in Baviera

Le famiglie di Gubornz (vicino della zona dei Sudeti) in cui l'industria di vetri si trova in Baviera a Paffenhofen e a Markt Oberdorf.

Almeno di queste famiglie hanno costituito 332 affiliazioni alla Cooperativa del vetro. Le tre ultime affiliazioni dispongono di 25.000 m² di superficie di produzione e vi lavorano 1700 persone.

La nuova industria ha battuto la concorrenza dell'industria vetraria ceca. Ora, la nuova fabbrica ha sostituito l'antico.

Un recente di Monaco, ha inviato a materiali alle nuove installazioni cooperative.

Il volume delle vendite collettive delle cooperative agricole di una provincia del Canada

Per la campagna che si termina il 31 luglio 1947 l'exportazione del "Pool" dei soci dell'Alberca, l'importante organizzazione cooperativa di vendita degli agricoltori della provincia di Alberta (Canada) è stata di dollari 10.100.000. Questo cifra è di circa un quarto di milione di dollari superiore all'exportazione del "Pool" del 1946, e di un milione di dollari superiore al 1945. Il "Pool" attuale non sono stati costruiti o comprati da allora.

Le cooperative di credito austriaca

L'Assemblea Nazionale bulgara secondo l'Alleanza Cooperative Internazionali il 4 dicembre 1947 ha approvato l'annullamento della nuova Costituzione nei vari articoli; regolano il movimento cooperativo.

L'art. 6 dichiara: « I mezzi di produzione della regolare del popolo di Bulgaria appartengono allo Stato (proprietà nazionale), alle cooperative, o ai cittadini, o a delle persone giuridiche ».

L'art. 9: « Lo Stato aiuto e favorisce le imprese cooperative ».

L'art. 12 paragrafo 1: « Ogni attività economica governativa, cooperativa e privata è diretta dallo Stato per mezzo di un piano economico generale in vista dello sviluppo nazionale. Il piano nazionale dell'economia nazionale del paese e del benessere pubblico ».

L'art. 14 paragrafo 2: « Lo Stato, in quanto direttore, quelli che lavorano - operai, contadini, artigiani e intellettuali - per mezzo della sua politica economica e sociale, per mezzo del sistema fiscale, dei crediti a buon mercato e dell'organizzazione cooperativa ».

Le cooperative agricole bulgare

Fino al 1945 le cooperative agricole in Bulgaria in vista della proprietà, furono regolate dalla legge sulle associazioni cooperative del 1911. Nel 1945, si sono creati i fondi di credito cooperativo. I principi fondamentali sono i seguenti: 1) creare cooperative agricole di tipo collettivo; 2) fornire ai propri membri servizi agricoli moderni, organizzati da istruttori, seminaristi, tecnici, ecc.; 3) regolare razional-

Venti giorni di proroga per il pagamento delle lanerie Unrra

(continua, pag. 1)

sibile ottenere una prima concessione, costituita da una proroga di dieci giorni, dalla consegna, per il pagamento della merce.

Poiché con tale proroga il problema non veniva ad avere la soluzione necessaria, in quanto i dieci giorni di proroga non erano sufficienti a smaltire completamente la merce ricevuta e che pertanto le Cooperative sarebbero state sempre costrette a ricorrere per una quota parte dell'importo della fattura al credito di banche o di privati - limitando quindi i benefici ai quali l'operazione tende - alla Confederazione e, per lo stesso motivo, ad interessare il Ministro Cavalli, il quale, al fine di raggiungere un'equa intesa, provvedeva a disporre per una riunione presso il Direttore Amministrativo dell'Unrra Tessile Comm. Cambi.

Aspetti del movimento cooperativo cecoslovacco

Il Movimento cooperativo rivoluzionario, che è stato sostenuto da una organizzazione cooperativa unitaria e che, largamente contribuito alla resistenza clandestina, si è trasformato, durante la guerra, nel « Consiglio centrale dei sindacati cooperativi (U.R.C.) », il quale ha preso l'iniziativa di dare vita ad un Movimento cooperativo unitario (U.R.C.).

Il Movimento è diventato l'organo superiore di tutto il movimento cooperativo cecoslovacco e l'organo consultivo del Governo nelle questioni cooperative.

Il Movimento è diviso in U.R.D., sono i seguenti: 1) rappresentanti gli interessi del movimento cooperativo nelle questioni di ordine generale; 2) Federazione di U.R.C. e l'organizzazione del movimento cooperativo; 3) sostenere la società cooperativa nella realizzazione dei loro fini; 4) informare i cittadini e il pubblico, mediante appropriate pubblicazioni, circa i programmi ed i risultati della cooperazione; 5) procurare al pubblico la pubblicazione di informazioni relative al movimento cooperativo in campo internazionale.

L'organo esecutivo dell'U.R.D. è il Consiglio del Direttore, composto di 4 membri, il cui Presidente è Antonín Zimral ed il Segretario generale è il dr. Pavel Kocourek.

Il singolo società cooperative aderiscono ai sindacati professionali, che, a loro volta, sono membri dell'U.R.C. Gli stessi sindacati comprendono le cooperative di un determinato settore economico.

I sindacati ricorrono nel movimento cooperativo unitario sono i seguenti: 1) sindacato cooperativo per l'incrocciamento della produzione agricola; 2) sindacato cooperativo di cooperative di artigiani e depositi; 3) sindacato delle cooperative per l'industria agricola; 4) sindacato delle cooperative di credito; 5) sindacato cooperativo di cooperative di credito; 6) sindacato delle cooperative di produzione; 7) sindacato delle cooperative della piccola industria; 8) sindacato della edilizia privata; 9) sindacato delle cooperative per l'edilizia sociale.

Indipendentemente dalla loro organizzazione sindacale, le società cooperative hanno, una serie di centrali cooperative di commercio, e cioè: 1) i magazzini all'ingrosso delle società cooperative (U.R.C.) a Praga; 2) l'organizzazione « Cooperativa » a Praga; 3) l'organizzazione « Moravia » a Brno; 4) una centrale agricola ad Olava; 5) una centrale di vendita del bestiame a Praga; 6) una centrale agricola di vendita del bestiame in Moravia; 7) tre centrali per le società cooperative di credito; 8) una centrale per la vendita della società cooperative di credito; 9) la organizzazione « Artigiani » a Praga; ed infine, tre organizzazioni di cooperative di tipo « Koupisko », società cooperative d'importazione ed esportazione, con sede a Praga, per il commercio internazionale in qualunque modo interessante le cooperative.

L'istruzione e la propaganda cooperativa hanno un grande impulso. Le società cooperative organizzano riunioni dei loro membri, nella quali vengono illustrati i compiti a formula, i programmi del movimento cooperativo; i consigli locali e regionali; si tengono conferenze; la U.R.C. è altrettanto attente alla preparazione degli impiegati delle società cooperative, mediante corsi di insegnamento, magis-

La concessa proroga di venti giorni per il pagamento realizza diretti rapporti fiduciari

L'Unrra Tessile, riconferma la fondatezza delle ragioni esposte, tenuto conto che le difficoltà che incontrano le Cooperative sono soprattutto difficoltà inerenti al c.a.d., ha quindi aderito alla proposta confederale, concedendo la richiesta dilazione di 20 giorni, concessione che, indubbiamente, costituisce un riconoscimento di fiducia nel movimento cooperativistico.

La proroga ottenuta viene così a risolvere il più fondamentale problema connesso alle operazioni di distribuzione, in quanto consentirà alle Cooperative di farvi fronte senza dover ricorrere a finanziatori.

L'aver realizzato dei diretti rapporti fiduciari costituisce inoltre per le Cooperative aderenti alla Confederazione il premio migliore al lavoro da esse fin oggi svolto, e che, oltre a suonare ancora una volta come il più tangibile riconoscimento che si potesse dare ai loro requisiti di onestà e di serietà, rappresenta anche un indice sicuro della considerazione che riscuote la organizzazione nazionale cui esse fanno capo.

Del risultato ottenuto, il quale risponde ai desiderata espressi dalle Cooperative interessate, la Confederazione ha provveduto ad informarne, con apposita circolare, le Unioni Provinciali, circolare che provvediamo a pubblicare in 2ª pagina, nella rubrica Atti e Comunicazioni della Confederazione Cooperativa Italiana.

Il movimento cooperativo in Uganda

Nell'Uganda le cooperative durante l'1946 hanno avuto un grande sviluppo. Il 19 febbraio ha pubblicato un decreto e sono stati creati 75 cooperative. Di queste 75 cooperative, 25 sono venute a formarsi 75 organizzazioni cooperative di cui i due terzi sono di consumo.

« La Cooperazione Suisse » pubblica un importante articolo di Orsini su "La cooperazione aus, Etats Unis".

La cooperazione negli Stati Uniti d'America - scrive l'autore - ha iniziato la sua vita soltanto venticinque anni o so no. Qualche decennio si era nato nel 1863 in una città su una collina di Filadelfia ma l'attività cooperativa propriamente detta si sviluppò con molto ritardo.

Oggi la struttura del movimento cooperativo è molto complessa, infatti bisogna tener presente che l'80 e il 90 per cento dei cooperatori è composto di agricoltori. Essi si sono uniti per vendere i loro prodotti, per acquistare le forniture e i materiali necessari ai loro lavori, e più frequentemente per acquistare gli oggetti di uso domestico e le derrate di consumo. Dando una classificazione generale al movimento cooperativo statunitense si rileva che essa si divide: in cooperative agricole

Le cooperative agricole nella nuova Costituzione del Venezuela

La nuova Costituzione del Venezuela entrata in vigore il 5 e il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'art. 4 si stabilisce che, nel caso previsto nel comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, il decreto di concessione di credito e per le foreste che si seguì al

Le cooperative agricole in Birmania

L'Alleanza Cooperative Internazionali pubblica che, secondo i recenti dati della Banca Nazionale austriaca, alla data del 30 giugno 1947 il numero totale dei prestiti giacenti e delle cooperative governative, cooperative e private è di circa 2.020.300.000 scellini austriaci. Di questi 20760 erano il numero dei prestiti alle Cooperative di credito agricole per un valore di 1.283.800 scellini austriaci, per un valore di 105 milioni di scellini austriaci.

Le cooperative agricole in Birmania

La nuova Costituzione del Venezuela entrata in vigore il 5 e il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'art. 4 si stabilisce che, nel caso previsto nel comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, il decreto di concessione di credito e per le foreste che si seguì al

Risultati positivi di una riunione

Nel corso della riunione, ed alla quale oltre al Direttore dell'Unrra Tessile Dr. Pizzorno parteciparono i rappresentanti della Confederazione e quelli della Lega Nazionale delle Cooperative, l'Avv. Viglione e il Dr. Malfettani della Confederazione posero in rilievo e sostennero: l'opportunità di istituire, nelle località ove si ravvisi la necessità, un centro deposito presso i magazzini dell'Unrra Tessile provinciale; di inviare i lotti di merce a scagioni in proporzione al numero degli iscritti; di rimettere tempestivamente le referenze (campionario della merce); di restituire o accreditare, l'importo relativo alle rese prima dei 30 giorni stabiliti dal regolamento Unrra. Concludevano dichiarando che l'accoglimento di tali richieste, pur snellendo il complesso delle operazioni della distribuzione, non avrebbe alleviate le Cooperative dallo sforzo finanziario da sostenere per il pagamento della merce in un

Cooperazioni negli Stati Uniti

lavori agricoli, le seconde sono quelle che forniscono le derrate e gli oggetti di uso familiare. Esistono 1500 cooperative urbane di consumo con un giro di affari annuo di 50 milioni di dollari. Esse vennero carni, oggetti di casa, mobili ecc. Le cooperative di acquisto sono invece molto più complesse. Esse fanno contemporaneamente operazioni di acquisto e di vendita per i soci. Queste cooperative sono a sfondo liberale. L'educazione sociale è sviluppata in certe di esse in modo rilevante.

Tanto le une che le altre sono riunite nelle stesse associazioni o magazzini regionali all'ingrosso. Questi ultimi sono membri della Lega cooperativa degli U.S.A. di New York e del National Cooperatives di Chicago.

Se queste cooperative fanno anche operazioni di vendita aderiscono al National Council of Farmer Cooperatives.

Ve ne sono circa cinquanta di magazzini all'ingrosso regionali di cui 22 aderiscono al "National Cooperatives" che nel 1946 fecero affari per 230 milioni di dollari. Riuniscono 1525 cooperative con un milione e mezzo di iscritti.

Il "Nat. Cooperatives", coordina l'attività dei suoi magazzini regionali all'ingrosso. Essa pubblica un giornale che si occupa del latte, sabbie elettriche e per la molitura della farina e dei prodotti alimentari a base cerealicola.

Il movimento cooperativo è molto complesso e sul piano politico si svolge nell'ambito di tre partiti: il conservatore, il centro e il democratico. Sul piano del lavoro, nell'American Federation of Labor (A.F.L.) con sei milioni di aderenti, il Railroad Brotherhood, che rappresenta il centro, e che conta insieme con i sindacati

Le cooperative agricole in Birmania

La nuova Costituzione del Venezuela entrata in vigore il 5 e il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'art. 4 si stabilisce che, nel caso previsto nel comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, il decreto di concessione di credito e per le foreste che si seguì al

Le cooperative agricole in Birmania

La nuova Costituzione del Venezuela entrata in vigore il 5 e il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'art. 4 si stabilisce che, nel caso previsto nel comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, il decreto di concessione di credito e per le foreste che si seguì al

Le cooperative agricole in Birmania

La nuova Costituzione del Venezuela entrata in vigore il 5 e il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'art. 4 si stabilisce che, nel caso previsto nel comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, il decreto di concessione di credito e per le foreste che si seguì al

Le cooperative agricole in Birmania

La nuova Costituzione del Venezuela entrata in vigore il 5 e il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'art. 4 si stabilisce che, nel caso previsto nel comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, il decreto di concessione di credito e per le foreste che si seguì al

Le cooperative agricole in Birmania

La nuova Costituzione del Venezuela entrata in vigore il 5 e il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'art. 4 si stabilisce che, nel caso previsto nel comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, il decreto di concessione di credito e per le foreste che si seguì al

E. I. C. A.
(Ente Italiano Cooperativo Approvigionamenti)
(Cooperativa a responsabilità limitata)
Corso XXI Marzo 59 - MILANO - Tel. 51728-53107-51737

Magazzino d'ingrosso delle Cooperative di consumo d'Italia

Magazzini e depositi: Milano - Roma - Como - Conegliano Veneto - Sondrio - Firenze - la Spezia - Vercelli - Cuneo

Ufficio: Roma - Genova - Bari

DEPOSITI FORMAGGI

Stabilità:

Miradolo Terme - lavorazione del concentrato di pomodoro, della marmellata, dei sottaceti e di vari prodotti chimici

Cesanello - lavorazione del pesce, salami per il pesce

Importazioni dirette dall'estero

Cooperative

L'E.I.C.A. è il vostro Magazzino di rifornimento

L'E.I.C.A. è la cooperativa delle cooperative

PER CHIAMA LEGGERE

«La vostra cooperativa»

Il dot. Giovanni Sarti, un rappresentante della cooperazione, ha pubblicato un volume dal titolo "La vostra cooperativa".

La pubblicazione illustra i vari tipi di cooperative: edilizie, di produzione o lavoro, di credito, di consumo di cooperative e spiega come si debba costituire una cooperativa, i criteri amministrativi da seguire all'atto dei suoi prospetti.

Non a torto l'autore ricorda che "La vostra cooperativa" è un libro che si debba leggere e che si debba leggere.

«Prodi pionieri di Rochdale» sono in Inghilterra nel 1843 con i loro mezzi finanziari, per acquistare un pezzo di terra e per propri fare a senso altri stati, sviluppi insperati in quanto i loro prodotti seppero acquistare un mercato negli inizi, i criteri fondamentali della cooperazione.

«Prodi pionieri di Rochdale» sono in Inghilterra nel 1843 con i loro mezzi finanziari, per acquistare un pezzo di terra e per propri fare a senso altri stati, sviluppi insperati in quanto i loro prodotti seppero acquistare un mercato negli inizi, i criteri fondamentali della cooperazione.

Il volume è arricchito da uno schema di status cooperativo da servire come paradigma per la costituzione di una cooperativa, e da taccuini di contabilità che possono essere di guida per ogni ente cooperativo che viene costituito. Lo stesso libro ricerca di grande utilità per gli studiosi della cooperazione e per i cooperatori in genere.

La pubblicazione, in vendita al prezzo di lire 60. Le richieste vanno indirizzate al dott. Giovanni Sarti, Via Duca d'Aosta n. 10 - Trieste.

Lo spirito cooperativistico è il segreto cooperatore.

Emmanuel Lanzetta, dando la prefazione all'opuscolo di Pio I. M. Muser, nell'elegante edizione Tip. Artigiana di Firenze, dal titolo "Lo Spirito cooperativistico ed il Segretario Cooperatore" e per una storia di cooperazione afferma che la scrittura dell'opuscolo, che che la base della sua prima edizione nel 1921, "fu allora giudicata e accolta come fondamentale per la nascita ed il buon esito della nostra cooperazione in Italia".

«L'abbonamento a «L'Italia cooperativa» è l'atto di solidarietà che deve accompagnare l'adesione della Cooperativa alla Confederazione Cooperativa Italiana.

Norme integrative alle vigenti disposizioni legislative per la concessione di terre

Con decreto legislativo del 27 dicembre 1947, n. 1710, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 1948, sono state promulgate norme integrative ed interpretative delle disposizioni legislative concernenti la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate.

L'art. 1 del provvedimento di cui sopra dispone che l'istanza per la concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà, in caso di accoglimento, far decretare la concessione dall'art. 1948-49.

L'art. 2 si appoggia modificando il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89.

«L'istituto di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata entro il 31 ottobre 1949, n. 279, e 26 aprile 1946, n. 597, e del decreto legislativo del Capo provvisorio del 6 settembre 1946, n. 89, e deve essere dichiarata inammissibile, se presentata prima del 1° gennaio o dopo il 31 maggio procedendo l'inizio dell'annata agricola dalla quale l'associazione interessata intende della concessione di concessione.

La disposizione di cui sopra non si applica nei confronti delle istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per le quali non sia stata ancora emanata la decisione della Commissione. Per esse, tuttavia, la Commissione potrà,

CRONACHE DI VITA COOPERATIVA

Il Congresso Provinciale delle Cooperative di Ragusa

Importanti ordini del giorno concludono le discussioni sui problemi concernenti la cooperazione edificatrice, lattiero-casearia, di produzione e lavoro, agricola e di consumo

Aperto dal presidente dell'Unione dr. ing. Filippo Veninata, e presieduto, nella sua qualità di rappresentante della Confederazione Cooperativa Italiana, dal segretario della Federazione, dott. Emilio Gnocchi, ha avuto luogo a Ragusa il congresso provinciale delle Cooperative e delle Mutue aderenti alla Unione Provinciale della C. C. I.

Il dr. Gnocchi, nel dare inizio ai lavori, ha portato ai convenuti il saluto del presidente federale on. Salvatore Aldisio, dando quindi la parola al vice presidente e direttore dell'Unione rag. Flaccavento che ha riassunto ed illustrato la attività svolta dalla organizzazione provinciale in campo organizzativo, tecnico ed assistenziale.

Prendendo spunto dalla relazione svolta dal rag. Flaccavento, il rappresentante federale dr. Gnocchi ha posto in rilievo i aspetti e problemi delle cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli, soffermandosi su quelli specifici riguardanti i caseifici e le latterie sociali.

Nel corso della interessante esposizione, il dr. Gnocchi oltre a toccare i temi problemi dell'allevamento bovino e della produzione casearia, particolarmente preponderanti nell'economia della provincia di Ragusa, ha trattato dello sviluppo realizzato nel settore lattiero-caseario da organismi cooperativi dell'Italia settentrionale, nonché da organismi cooperativi esteri, specificatamente danesi, svizzeri ed olandesi.

Aggiungendo i sistemi organizzativi e i sistemi di lavorazione, il segretario della Federazione si è intrattenuto ad illustrare i vantaggi che si possono conseguire attraverso la lavorazione industriale del latte e le vendite collettive, sul piano di una cooperazione libera e responsabile, non distruggitrice della personalità dei cooperatori.

Interventi di Baruffaldi, Podestà, Flaccavento, La Rocca-Iacono, hanno messo a fuoco numerosi problemi locali, e per la soluzione dei quali sono state prese le opportune deliberazioni.

Problemi e necessità della cooperazione di lavoro in provincia di Ragusa, hanno avuto nel dot. Iacono un preparato relatore che, dopo aver illustrato quali provvedimenti la cooperazione di lavoro si aspetta di veder promulgati per risolvere i propri problemi, quali quelli connessi all'agire di pubblici appalti, pagamenti, account, soldi, ecc. ha auspicato lo sviluppo delle costruzioni di alloggi attraverso la costituzione e il funzionamento della cooperazione edificatrice, la quale, oltre a favorire la soluzione del problema della casa, assicurerebbe lavoro alle cooperative tra edili.

Attentamente seguito dai congressisti, è stata la relazione svolta dal delegato federale per la Sicilia dott. Baruffaldi sui compiti e sui problemi della cooperazione di consumo, la cui funzione calmeristica e la cui importanza sociale è stata dal relatore brillantemente e documentatamente illustrata.

Guerrieri, Flaccavento, Gnocchi, ecc. chiudono e caratterizzano la discussione avutasi sulle relazioni svolte da Iacono e da Baruffaldi, dopo di che prende la parola il presidente dell'Unione Siciliana della Cooperazione avv. Arcangelo Cammarata, soprappiù nel corso dei lavori.

Il presidente dell'Unione Siciliana della Cooperazione, richiamata l'attenzione del Congresso sulla portata del recente provvedimento che estende a tutte le Cooperative edificatrici il contributo del 50% da parte dello Stato, si sofferma ad illustrare la importanza che assume nel momento attuale una sana ed efficiente cooperazione edificatrice, i cui risultati costituiscono indubbi manifestazioni di carattere sociale.

Sull'argomento prendono la parola numerosissimi congressisti.

La Cooperazione favorisce la soluzione del problema sociale

Riassume la discussione l'avv. Cammarata, dopo di che il Congresso chiude i suoi lavori, concordando i problemi esaminati e i desiderata espressi, nei seguenti ordini del giorno.

Il Congresso della Cooperazione e Mutue della Provincia di Ragusa,

la relazione del Direttore dell'Unione Rag. Salvatore Flaccavento;

Costatato l'incremento veramente confortevole della organizzazione e il crescente numero delle cooperative aderenti, segno palese di una sempre più sentita coscienza cooperativistica;

Ritenuto che il diffondersi della cooperazione favorisce l'auspicato appianamento della questione sociale trasformando i lavoratori in imprenditori di sé stessi;

Invia le categorie interessate a prendere in attento esame il problema che può essere avviato a concreta soluzione con grande vantaggio delle categorie produttive e della popolazione della provincia di Ragusa;

Segnala il problema alle Autorità

Plauze all'opera sagace ed avveduta svolta dall'Unione;

Fa voti che l'organizzazione cooperativistica in Provincia di Ragusa non si fermi sulle attuali posizioni, ma prosiegua con sempre maggior ritmo per il raggiungimento delle proprie mete.

Organizzare la produzione casearia in forma cooperativa

Il Congresso delle Cooperative e Mutue della Provincia di Ragusa,

la relazione del dott. E. Gnocchi;

Costatato che uno dei principali prodotti dell'agricoltura Ragusana è il formaggio «Caciocavallo»;

Considerato che tale formaggio pur essendo tipico, non presenta i pregi di un prodotto tipizzato e cioè costanza ed omogeneità nella qualità e nelle forme;

Considerato che tale inconveniente dovuto alla produzione presso un grandissimo numero di piccole aziende agricole, influenza sfavorevolmente la vendita del prodotto;

Ritenuto che la soluzione di questo problema, basilare per l'incremento e lo sviluppo dell'economia agricola ragusana, può ottenersi mediante la costituzione di caseifici e latterie sociali a forma cooperativa e con partecipazione fra produttori diretti e proprietari di terreni;

Invia le categorie interessate a prendere in attento esame il problema che può essere avviato a concreta soluzione con grande vantaggio delle categorie produttive e della popolazione della provincia di Ragusa;

Segnala il problema alle Autorità

provincinali, regionali e centrali affinché accordino alla iniziativa tutto il loro appoggio;

Mette i propri servizi e quelli della organizzazione cooperativistica provinciale a disposizione degli interessati;

Auspica che anche la Provincia di Ragusa riesca ad organizzare la propria produzione casearia in forma cooperativa stigmatizzando le più progredite provincie dell'Italia Settentrionale quali: Parma, Piacenza, Cremona, Mantova ecc. e nella stessa maniera dei paesi maggiori produttori di formaggi.

Appalti di lavori pubblici a trattativa privata per le cooperative

Il Congresso delle Cooperative e Mutue della Provincia di Ragusa,

la relazione del dott. Iacono;

Considerato che alle cooperative di lavoro regolarmente iscritte presso il Registro della Prefettura non vengono accordate da parte degli Uffici Pubblici appalti per le agglomerazioni previste dal regolamento 1911;

Considerato che da parte dell'Ufficio del Lavoro vengono usati nei confronti delle cooperative dei sistemi non corrispondenti allo spirito della cooperazione nel disbrigo delle pratiche per la riscossione;

Ritenuto utile e necessario che le cooperative di lavoro edile aderenti all'Unione si riuniscano a Consorzio;

Fa voti agli organi preposti perché gli uffici pubblici concedano alle cooperative regolarmente costituite ed iscritte nel Registro della Prefettura e aventi l'altrezzatura e potenzialità finanziaria, gli appalti a trattativa privata entro i limiti fissati dalla legge. In linea subordinata chiede che gli appalti vengano effettuati separatamente tra sole cooperative per i lavori da affidare alle cooperative, tra imprese private per gli altri lavori;

Auspica che al più presto venga costituito un consorzio tra le cooperative di lavoro edile.

La Cooperazione edificatrice e il problema degli alloggi

Il Congresso delle Cooperative e Mutue della Provincia di Ragusa,

la relazione del dott. Iacono;

Considerato che la necessità di una cooperazione di consumo accentua la loro collaborazione rafforzando i legami mediante la costituzione di Consorzi ed Enti economici di 1°, 2°, 3° grado (Provinciali, Regionali e Nazionali).

Sentita la relazione dell'avv. Arcangelo Cammarata sulle cooperative edificatrici di case economiche e popolari e sulle provvidenze recentemente estese alle stesse;

Considerato che a Ragusa è stata già costituita la Cooperativa «Casa Mia» a giurisdizione provinciale, la quale ha già in corso una domanda presso il Ministero dei LL. PP. per il contributo del 50% per la costruzione di N. 3 caseggiati di 8 appartamenti ciascuno come da progetto esistente;

Ritenuto che per i maggiori centri della Provincia può ritenersi utile la costituzione di cooperative locali, mentre i comuni minori potrebbero gradire sulla cooperativa «Casa Mia»;

Preso atto del progetto per la costituzione di un Consorzio Edilizio Steliano, a cui dovrebbe aderire le cooperative delle provincie della Regione;

Rivolge agli organi regionali, confederali e di Governo il proprio appello affinché venga accordato alla Cooperativa «Casa Mia» il richiesto contributo con la massima sollecitudine;

Auspica il diffondersi di questa forma cooperativistica per la risoluzione integrale del problema degli alloggi per le categorie di impiegati, artigiani ed operai senza tetto.

Risolvere la questione dell'I. G. E.

Il Congresso delle Cooperative e Mutue della Provincia di Ragusa,

la relazione del geom. Tullio Baruffaldi sulle cooperative di consumo;

Costata la insopprimibile junzione colmerciaria delle cooperative di consumo;

Auspica che con l'entrata in vigore della nuova legge vengano risolti i problemi delle cooperative di consumo tra cui principalmente quello riguardante l'imposta Generale sull'Entrata;

Sostiene la necessità che le cooperative di consumo accentuino la loro collaborazione rafforzando i legami mediante la costituzione di Consorzi ed Enti economici di 1°, 2°, 3° grado (Provinciali, Regionali e Nazionali).

L'assemblea generale dell'Unione Provinciale di Perugia della C. C. I.

Con la partecipazione di numerosi delegati, ha avuto luogo a Perugia l'assemblea generale delle Cooperative e Mutue aderenti alla locale Unione Provinciale della Confederazione Cooperativa Italiana.

L'assemblea, presieduta dal Presidente della Cooperativa Perugia di Lavoro fra Muratori, sig. Fossi Ugo, ha iniziato i lavori con la commemorazione del defunto Presidente Giovanni Sante - spintosi recentemente - tenuta dal dr. Davide Castori, Direttore dell'Unione, che ha ricordato la figura dello scomparso, pioniere della cooperazione in provincia di Perugia, il quale iniziò ed incoraggiò il movimento cooperativo fin dal 1920, e fu esempio di infaticabile attività, di onestà incompatibile, di vita semplice ed integerrima.

L'assemblea, dopo aver discusso intorno ai vari problemi della cooperazione provinciale, con particolare riguardo alla situazione delle cooperative fra muratori, assunctori di importanti lavori pubblici, ha esaminato i problemi della pesca connessi al movimento cooperativo peschereccio del Lago Trasimeno, soffermandosi infine su quelli concernenti la cooperazione di consumo.

La relazione del Consiglio Direttivo ha messo in evidenza ampiamente le dure difficoltà che incontra giornalmente il movimento cooperativo di ogni settore; la tenacia e la competenza con cui l'Unione ha assolto il complesso lavoro assistenziale, di promouvimento e di tutela delle cooperative; gli interventi effettuati in sede di Governo ed in sede provinciale per la risoluzione di svariati problemi; i rapporti con le altre Organizzazioni Provinciali.

L'assemblea, dopo aver riaffermata la piena applicabilità del cooperativismo sociale cristiano umbro, ha proceduto ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale, a Presidente della quale è stato eletto l'avv. Carlo Vichi, ed ha concluso i suoi lavori approvando il seguente ordine del giorno:

«Le Cooperative fra Muratori, Manovali, Falegnami e Affini, aderenti alla Associazione Provinciale Cooperative, riunite in assemblea presso la sede della Associazione;

— presi in esame i problemi inerenti al finanziamento dei lavori e la riscossione dei mandati delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alla revisione dei prezzi contrattuali per le opere dipendenti dal Ministero del LL. PP., di cui al D. L. 23-11-1946, n. 463;

— considerato il grave disagio subito per il ritardo o mancato pagamento delle revisioni stesse, aggravate dalle attuali norme restrittive sul credito bancario;

— rilevato che il ritardo dei pagamenti provoca il soffocamento di tutte le iniziative cooperative nel settore del lavoro;

chiede la sollecita evasione delle pratiche di revisione dei prezzi contrattuali per le opere eseguite per conto delle Pubbliche Amministrazioni;

chiede che le revisioni stesse siano approvate dal Procuratore per le OO. PP., senza essere ingiustificatamente lacerate, in considerazione che le stesse sono elaborate ed approvate dagli Uffici Tecnici delle Am-

ministrazioni Appaltanti sulla base delle norme legislative in vigore, tenendo presente che l'importo della già decurtato in misura del 10% di alca contrattuale».

Riunione a Bergamo per la distribuzione delle lane Unrra

Presso l'Unione Provinciale di Bergamo della Confederazione Cooperativa Italiana, si sono riuniti i rappresentanti delle Cooperative aderenti alla Confederazione, designate per la distribuzione delle lane Unrr.R.A. E' intervenuto il

ministro alla riunione il Signor Sroechera, incaricato dalla Confederazione, a collaborare con gli Uffici del C.U.T. di Milano, per le operazioni inerenti alla distribuzione delle lane. L'incaricato federale, dopo aver illustrato l'accordo raggiunto tra la Confederazione e l'UNRR, ha concordato che concede notevoli facilitazioni alle Cooperative prescelte per la distribuzione, ha raccolto i desiderata e le proposte degli intervenuti al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati all'inizio della distribuzione.

E' stato richiesto l'istituzione di un centro deposito della merce presso l'Unrra Tessile Provinciale di Bergamo e ciò per ottenere una maggiore snellezza di smistamento in relazione alla merce disponibile e alla piazza di consumo.

Ha presieduto l'Assemblea, l'avv. Roberto Roberti.

Devo la dettagliata relazione del rel. avv. Assemblea ha espresso un plauso sull'opera svolta dal Direttore dell'Unione rag. Spagnuolo nella difficile prima fase organizzativa.

Sono stati discussi vari problemi interessanti la Cooperazione in provincia e sui quali hanno interloquito Lucente, Ricci, Spataro, Savaglia e Santelli.

LA prima volta aver esaminato ed approvato il nuovo statuto sociale, ha provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell'Unione che è risultato così composto: Avv. Roberto Roberti, Presidente;

Avv. Antonio Lucente, Vice Presidente; Prof. Salvatore Velli, Vice Presidente; Riccio Biagio, Gerolamo Vercillo, Carlo Antonio e Curci Francesco, Consiglieri; Sindaci effettivi: Dalla Giuseppe, Passarelli Prof. Michele, rag. Federico Bria, Sindaci supplenti: Giannini prof. Giuseppe e sac. Beniamino Savaglia; a Provvisori: Prof. Fedele Palermo e Rocco Santelli.

Ordine del giorno 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione; 2) Relazione dei Sindaci; 3) Esame ed approvazione del Bilancio 1947;

4) Elezione di un Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Sig. Nucera Nazzeno dimissionario;

5) Misura massima degli impegni che il Consiglio potrà assumere;

6) Fido massimo che potrà essere concesso ad una stessa ditta;

7) Aumento della tassa di entrata.

Mancando il numero legale, la seconda convocazione avrà luogo alle ore 20,30 della stessa sera, il 20 marzo, e nello stesso luogo il Consiglio d'Amministrazione.

COOPERATIVA SOCIALE DI CONSUMO - TONEZZA - (Vicenza)

Avviso di convocazione I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria, nella Sede Sociale, per il giorno 25 marzo alle ore 15 in un'aula della stessa sede o luogo in cui si è svolta la prima convocazione, nel giorno 20 marzo, e nello stesso luogo il Consiglio d'Amministrazione.

Ordine del giorno 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione; 2) Relazione del Collegio Sindacale; 3) Lettura ed approvazione del Bilancio.

4) Nuova parziale della carica sociale; 5) Vase.

Il Consiglio d'Amministrazione

Convegno di Dirigenti a Bologna

Presieduta dal rappresentante federale dr. Pierpaolo Mugrini, ha avuto luogo a Bologna un convegno di Dirigenti delle Unioni Provinciali dell'Emilia, nel corso del quale sono stati esaminati vari problemi concernenti la distribuzione

«L'abbonamento a «l'Italia cooperativa» è un dovere per ogni Cooperatore desideroso di sostenere, in forma tangibile, l'azione promulgatrice di una vera, sana e libera cooperazione.

Ordine del giorno 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione; 2) Relazione del Collegio Sindacale; 3) Lettura ed approvazione del Bilancio.

4) Nuova parziale della carica sociale; 5) Vase.

Il Consiglio d'Amministrazione

Sviluppare ed aiutare la cooperazione artigiana

Le Cooperative di lavoro sono formate, come è noto: da due gruppi principali: quelle cioè caratterizzate dalla lavorazione in conto collettivo e quelle caratterizzate dalla lavorazione autonoma delle artigiane. I due gruppi hanno in comune i compiti di acquisto e di vendita collettiva dei manufatti.

Ora è ritenuto opportuno sviluppare la cooperazione artigiana i cui vantaggi sono di indole economica, sociale e tecnica; sono di indole economica in quanto la cooperazione artigiana, realizzando un utile immediato a personale del maggior lavoro, è di spinta ai singoli per aumentare la produttività e il guadagno;

sono di indole sociale in quanto la lavorazione autonoma rende l'uomo più vicino alla famiglia e porta a mantenere anche nell'azienda collettiva tutte le prerogative e i vantaggi morali e sociali dell'antica nostra tradizione artigiana (per questo tale forma si appella più vicina al programma della scuola sociale cristiana); sono di indole tecnica, in

quanto la forma cooperativa per i servizi di interesse comune, porta ad eliminare i pericoli ed i danni dei piccoli laboratori privati e di modo di ottenere i medesimi vantaggi delle grandi aziende, gestendo in comune solo quello che necessita.

La cooperazione artigiana nel campo industriale corrisponde a quello che sono nel campo agricolo le cooperative per affittanza collettiva a gestione divisa. Di esse ha i pregi ed i difetti, cui può rimediarsi con servizi comuni e con macchine comuni o in uso comune.

Nel campo della Cooperazione artigiana molti purtroppo non hanno ancora capito, come, prima di redigere l'atto legale per la formazione della cooperativa, occorre pensare alla sostanza, stabilire cioè l'impianto tecnico e finanziario della cooperativa stessa.

Una cooperativa artigiana, ad esempio, tra lavoratori dell'ago o magliatrice, deve procurarsi un mezzo di lavoro e macchine con cui lavorare e di procurare il capitale della cooperativa in relazione al prezzo e all'ammortamento del macchinario, il

quale infatti potrebbe, anche essere acquistato da una società o da alcune sore e posto in uso comune. Queste macchine possono consentire il lavoro a turno atteso ad esportare, in due o tre socie, ed il lavoro concesso di cuciture, frange ecc. di altrettante persone, in modo che, per esempio, con due macchine può essere assicurata la possibilità di lavoro per circa una dozzina di persone.

Per quanto riguarda la struttura interna di una cooperativa artigiana, una cosa è di evitare maggiori oneri legali, amministrativi e fiscali è più opportuno che la cooperativa artigiana venga costituita a base provinciale o circondariale per categoria, fra socie di gruppi cooperativistici locali i quali provvederanno all'esecuzione o dei propri lavori, o per conto della cooperativa centrale o di zona per i lavori assegnati alla cooperativa stessa o attraverso di essa.

Sarebbe opportuno che le cooperative artigiane prendessero come esempio quanto si verifica nelle cooperative di pescatori. Queste ultime sono formate da gruppi

cooperativi, normalmente uno per ogni barca.

Il padrone della barca forma una specie di associazione a mezzadria con i suoi dipendenti e collaboratori, per cui, venduti i pesci, un tanto sul ricavo spetta a lui come frutto e ammortamento del costo della barca e delle spese relative e l'altra parte ripartita cooperativamente fra tutti i lavoratori della barca, lui compreso, in ragione del lavoro svolto. A sua volta ogni gruppo fa parte, per la vendita dei prodotti, per la spesa delle reti e della nautica ecc. della cooperativa pescatori del paese, legalmente costituita e funzionante con regolare amministrazione per le sole mansioni economiche che sono deficiente alla cooperativa nonché per il servizio degli assegni paganti e di altre opere previdenziali e assistenziali.

Da quanto abbiamo esposto emergono chiari i vantaggi che possono derivare favorendo la cooperazione artigiana, che per la sua stessa natura ha maggiore facilità di impianto e di sviluppo di qualsiasi altro tipo di cooperativa.

R. Viglione

COOPERATIVA AGRICOLA E DI CONSUMO CAMOGLI (Genova)

Avviso di convocazione Per il giorno 28 marzo 1948...

- Ordine del giorno 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione...

C.O.M.A.F. - COOPERATIVE MANUTENZIONI ARMIAMENTI FERROVIARI - SAVONA

Avviso di convocazione I soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria...

- Ordine del giorno 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1947...

COOPERATIVA "PARVA DOMUS ROMENTANA" - ROMA

Avviso di convocazione Giunta d'ordinazione costituita dal 27 febbraio 1948...

- Ordine del giorno a) Comunicazioni della Presidenza...

Le pagine de "L'Italia Cooperativa" sono aperte alla collaborazione...

BANCO DI NAPOLI Istituto di credito di pubblica utilità

LA BANCA PIU' ANTICA ESISTENTE NEL MONDO Succursale in Buenos Aires (Rep. Argentina)

La M.A.E.C.I. Mutua Assicurazioni Enit Cooperativi Italiani

L'ASSICURAZIONE delle Cooperative e dei Cooperatori

Informazioni tributarie

Diritti comunali sui governi di larga produzione locale

Ritrovando un quesito la Direzione Gen. delle Tasse...

Le prove negli accertamenti contravvenzionali

Ritrovando un quesito formulato da un Intendente...

Protezione di termini di prescrizione

A seguito di decisione del Consiglio dei ministri...

Interpretazioni ministeriali sulla tassazione dei prodotti ortofrutteicoli

E' stato chiesto se sia dovuta l'imposta confinata all'ultimo di legge da parte di una ditta...

CAMBIO DI INDIRIZZO

I cambiamenti di indirizzo o di qualsiasi genere riguardanti l'indirizzo del giornale...

PAGAMENTO MERCE DELL'U. N. R. R. A.

Mentre le Cooperative sono garantite dalla Confederazione...

COOPERATORI!

"l'Italia cooperativa" è il vostro giornale. Leggetelo! Diffondetelo!

Il reddito dell'agricoltura tassato catastalmente

La Commissione Centrale delle Imposte ha confermato che il reddito derivante dall'agricoltura...

Benzina dall'I.G.E.

Il consumo di miscelazione degli sgrassati è esente dall'imposta generale sul consumo...

Proroga delle denunce per la C.2 e la Complementare

Il Ministero delle Finanze ha reso noto che gli Uffici alle imposte sono stati autorizzati ad accettare senza applicazione di penalità...

Riscatto mutui agrari di miglioramento

Il Ministero dell'Agricoltura precisa che la disposizione dell'articolo 3 del D.L. 22 giugno 1946...

Distribuzione lane Unrra

Le Cooperative aderenti alla Confederazione designate dai Comitati Comunali U. N. R. R. A. Tessile a gestire gli spazi vendita...

Ricorsi contro l'accertamento d'ufficio della entrata imponibile

E' giunta notizia al Ministero che l'Ufficio del registro ha emesso un avviso di accertamento...

ATTO D'IMPEGNO

I rappresentanti e componenti il Consiglio di Amministrazione delle cooperative prescelte alla distribuzione delle lanerie sono tenuti a sottoscrivere appositi atti d'impegno...

ASSEGNAZIONE LOTTI

L'invio dei lotti di lanerie negli spazi vendita sarà effettuato a scegliimenti, distanziati tra loro...

FONDO DI GARANZIA

Com'è noto l'U. N. R. R. A. Tessile ha stabilito, a garanzia dell'adempimento del contratto di appalto...

CONCORSI E APPALTI

- Genova (U.E.S. - FF. SS.): impianto del fabbricato Sostituzione Elettrica di Vano Marina della linea Savona-Ventimiglia...

Emigrazione in cooperativa

Secondo Spillini su "La Voce Siciliana" si è emigrato in cooperativa...

Imposta di patente e R.M.

Il Ministero delle Finanze richiama l'attenzione su D. L. 1 settembre n. 892...

La Cooperazione moralizza il lavoro

La Cooperazione (giornale popolare Svizzero) pubblica in esclusiva la Notteina in cui illustra gli scopi della cooperazione...

Proroga delle denunce per la C.2 e la Complementare

Il Ministero delle Finanze ha reso noto che gli Uffici alle imposte sono stati autorizzati ad accettare senza applicazione di penalità...

Riscatto mutui agrari di miglioramento

Il Ministero dell'Agricoltura precisa che la disposizione dell'articolo 3 del D.L. 22 giugno 1946...

Distribuzione lane Unrra

Le Cooperative aderenti alla Confederazione designate dai Comitati Comunali U. N. R. R. A. Tessile a gestire gli spazi vendita...

Ricorsi contro l'accertamento d'ufficio della entrata imponibile

E' giunta notizia al Ministero che l'Ufficio del registro ha emesso un avviso di accertamento...

ATTO D'IMPEGNO

I rappresentanti e componenti il Consiglio di Amministrazione delle cooperative prescelte alla distribuzione delle lanerie sono tenuti a sottoscrivere appositi atti d'impegno...

ASSEGNAZIONE LOTTI

L'invio dei lotti di lanerie negli spazi vendita sarà effettuato a scegliimenti, distanziati tra loro...

FONDO DI GARANZIA

Com'è noto l'U. N. R. R. A. Tessile ha stabilito, a garanzia dell'adempimento del contratto di appalto...

CONCORSI E APPALTI

- Genova (U.E.S. - FF. SS.): impianto del fabbricato Sostituzione Elettrica di Vano Marina della linea Savona-Ventimiglia...

CRASSSEGNA DELLA STAMPA COOPERATIVA

Per la molitura del grano duro da essi prodotto, l'Articolo 15a prosegue facendo la storia della cooperativa delle due diverse insierrazioni.

"Autonomia cooperativa"

"La Cooperazione Trentina" in un articolo di E. Filippi, "Autonomia cooperativa" spiega le ragioni per le quali i cooperativisti cooperano...

L'attività cooperativa basata sul capitale proprio

In un articolo "Principi da ricordare", E. F. in "La Cooperazione Trentina" illustra il principio dell'attività cooperativa basata sul capitale proprio.

DIRETTORE On. SALVATORE ADISIO

Condirettore responsabile Dr. Livio Malfettani

Autorevolezza del Profilo di Roma in data 27 aprile 1946, n. 4, p. 188

Stabilimento Tipografico "Chillemi" Roma - Via del Parmese 10, tel. 60014

Scadenario abbonati

- Con i decorati mesi sono venuti a scadere i sottosegnati abbonamenti e per i quali non è ancora pervenuta alla Amministrazione del giornale la somma necessaria per il rinnovo...